

Associazione di Promozione Sociale **E BENE VENGA MAGGIO**

Verbale di Assemblea Ordinaria

L'anno 2018 il giorno 24 (ventiquattro) del mese di Novembre, alle ore 20.30 , in Monghidoro (BO), Via Matteotti 1 , presso la sala comunale , si è riunita l'Assemblea dei Soci dell'Associazione non riconosciuta "E bene venga Maggio" qui convocata, ai sensi dell'Art. 8 dello Statuto Associativo, per discutere e deliberare sugli argomenti di cui al seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Modifiche allo Statuto Associativo, necessarie od opportune per l'adeguamento alla nuova normativa del Terzo Settore.
- 2) Varie ed eventuali.

Assume la Presidenza dell'Assemblea, su unanime designazione dei presenti, il Presidente del Consiglio Direttivo **Placida Staro** , la quale, constatata la regolarità della procedura di convocazione e la presenza di n. 27 (di cui 8 su delega) soci, dichiara l'Assemblea validamente costituita in seconda convocazione ed atta a deliberare e propone all'Assemblea la nomina di un Segretario nella persona di **Dobrilla Davide** . L'Assemblea approva all'unanimità tale proposta e l'interessata dichiara di accettare l'incarico.

Il Presidente procede quindi alla trattazione del primo punto all'Ordine del Giorno illustrando ai presenti l'opportunità di modificare lo Statuto Associativo attualmente in vigore, la cui attuale formulazione risale al 2003, così da adeguarlo pienamente alle nuove norme già applicabili o delle quali è imminente l'entrata in vigore, con particolare riferimento al Codice del terzo Settore ed alle altre norme ad esso collegate.

Tali modifiche riguardano, ad esempio:

- la più esatta denominazione dell'Associazione, inserendo dopo "E bene venga Maggio" l'acronimo "A.P.S." che identifica l'appartenenza dell'Associazione alla specifica categoria giuridica delle Associazioni di Promozione Sociale;
- la più precisa articolazione dei diritti e dei doveri dei Soci;
- le modalità di funzionamento degli Organi Associativi;
- le modalità di scioglimento dell'Associazione;
- le modalità di risoluzione delle controversie riguardanti l'Associazione ed i Soci, attraverso l'introduzione di una "clausola compromissoria".
- l'esposizione in forma più chiara ed ordinata delle altre norme di funzionamento della Associazione, attraverso la riformulazione dei singoli testi con il loro diverso accorpamento in articoli e la revisione dei titoli caratterizzanti i relativi contenuti.

Viene quindi data lettura del nuovo testo di Statuto che viene proposto, composto da 16 (sedici) Articoli.

Segue una discussione alla quale partecipano tutti i presenti e nel corso della quale il Presidente ed il segretario rispondono alle domande dei Soci presenti chiarendo le finalità delle modifiche adottate e le loro prevedibili concrete applicazioni.

Al termine della discussione, l'Assemblea, con votazione per alzata di mano con prova e controprova, approva all'unanimità e senza astensioni, ogni singolo articolo e l'intero testo del nuovo Statuto proposto, composto da 16 (sedici) articoli, che viene qui di seguito riportato:

STATUTO

Art. 1 (Denominazione, sede e durata)

È costituita, ai sensi della legge nazionale 6 giugno 2016 n.106 e del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 una Associazione di Promozione sociale denominata: "***E bene venga Maggio - A.P.S.***", con sede in MONGHIDORO (BO), operante senza fini di lucro.

L'eventuale trasferimento della sede sociale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere decisa con delibera dell'Assemblea ordinaria. L'Associazione è tenuta a comunicare tempestivamente qualsiasi trasferimento di sede agli Enti gestori di pubblici Albi o Registri nei quali è iscritta.

La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 2 (Scopi e Finalità)

L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell'Art. 5 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, prevalentemente a favore dei propri associati ed eventualmente a favore di terzi - senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e della dignità degli associati, ispirandosi a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati – finalizzate a promuovere la partecipazione dei propri soci alla vita della comunità regionale, per attuare in particolare l'offerta ai soci di idonei ed efficienti servizi di documentazione, informazione, formazione, organizzazione con specifico riferimento alle attività di musica, danza, canto, diffusione e valorizzazione della cultura, con particolare riferimento alle culture tradizionali.

Essa potrà esercitare la propria attività su tutto il territorio nazionale ed anche all'estero.

Per la realizzazione dei propri scopi e nell'intento di operare per la realizzazione di interessi a valenza collettiva, l'Associazione assume i seguenti compiti:

- a) proporre e garantire i servizi di assistenza sociale, economica, culturale ricreativa, finanziaria e assicurativa, anche attraverso specifiche convenzioni e gestioni con terzi operatori;
- b) perseguire finalità educative e culturali attraverso la gestione di attività nei campi dell'informazione, della documentazione e formazione, della diffusione della cultura, dello spettacolo e della ricreazione in genere; ricorrendone le esigenze potranno essere costituite sezioni di attività per i diversi settori interessati;
- c) partecipare attivamente all'approntamento e alla gestione di attività connesse alla proposizione e allo svolgimento di attività, corsi di formazione, stages, seminari di studio, manifestazioni, rassegne, convegni, mostre, pubblicazioni ed incontri di natura ricreativa e culturale;
- d) di gestire e promuovere corsi di istruzione tecnico- professionale, di qualificazione e perfezionamento dei docenti, di formazione per giovani, ricreativi per la terza età, autonomamente e in accordo con gli enti locali, regionali e statali, pubblici e privati;
- e) gestire punti di ritrovo, archivi e centri di documentazione e attività similari;
- f) istituire e gestire un sito internet per far conoscere e promuovere le attività dell'associazione.

Per lo svolgimento delle suddette attività, l'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati.

Può inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, di prestazioni retribuite di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati ma con esclusione del contemporaneo esercizio, da parte di uno stesso associato, di attività retribuite e di volontariato. L'Associazione potrà anche, ove consentito, stipulare specifiche Convenzioni con il Ministero della Giustizia e/o i Tribunali per il temporaneo inserimento nelle proprie attività di soggetti comandati allo svolgimento di Lavori di pubblica utilità ai sensi dell'Art. 168-bis del Codice Penale.

Art. 3 (Risorse economiche)

L'associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

- a) quote e contributi degli associati;
- b) eredità, donazioni e legati;
- c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di istituzioni o di enti pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- d) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, per esempio: spettacoli di intrattenimento, attività ludiche quali feste, gite, sottoscrizioni anche a premi;
- i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e da tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell'associazione, né all'atto del suo scioglimento.

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto o differito, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Gli avanzi di gestione debbono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il giorno 1 gennaio ed il giorno 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio direttivo redige il bilancio consuntivo o rendiconto e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro quattro (4) mesi.

Copia del bilancio consuntivo verrà messa a disposizione di tutti gli associati assieme alla convocazione dell'Assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione.

Art. 4 (Membri dell'Associazione)

All'Associazione possono aderire senza alcun tipo di discriminazione tutti i soggetti che decidono di perseguire lo scopo dell'associazione e di sottostare al suo statuto. I soci hanno stessi diritti e stessi doveri: eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire i fini di promozione sociale che l'associazione si propone.

Il numero degli associati è illimitato.

Sono membri dell'Associazione i soci fondatori e tutte le persone fisiche che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione e ad osservare il presente statuto.

Possono essere soci anche altre Associazioni di Promozione Sociale nonché altri Enti del Terzo Settore e persone giuridiche private senza scopo di lucro purché il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento delle Associazioni di Promozione Sociale.

È espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.

Art. 5 (Ammissione ed esclusione dei Soci)

L'ammissione a socio, deliberata dal Consiglio direttivo, è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati in cui si esplicita l'impegno ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

Il Consiglio direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa annuale (con contestuale rilascio della tessera associativa).

L'eventuale reiezione della domanda deve essere sempre motivata e comunicata in forma scritta; l'aspirante associato non ammesso ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento alla prima assemblea degli associati che sarà convocata.

In caso di domande di ammissione come associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale.

In caso di domanda presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l'adesione.

La qualità di socio si perde:

- per decesso;
- per recesso;
- per decadenza causa mancato versamento della quota associativa per due anni consecutivi, oppure trascorsi tre (3) mesi dal sollecito;
- per esclusione:
 - a) per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
 - b) per persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione.

Art. 6 (Diritti degli Associati) L'esclusione dei soci è deliberata dal Consiglio direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Sull'esclusione l'associato ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento alla prima assemblea dei soci che sarà convocata. Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea il provvedimento si intende sospeso. L'esclusione diventa operante dalla annotazione sul libro soci a seguito della delibera dell'Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio Direttivo.

Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione. Il Consiglio Direttivo ne prende atto nella sua prima riunione utile.

Il recesso o l'esclusione del socio viene annotato da parte del Consiglio direttivo sul libro degli associati.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.

La qualifica di associato conferisce il diritto a:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto in tutte le sedi deputate, in particolare in merito all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto ed eventuali regolamenti e alla nomina degli organi elettivi dell'Associazione;
- godere dell'elettorato attivo e passivo; nel caso di persone giuridiche o Enti il diritto ad accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatari.

Art. 7 (Doveri degli Associati)

Gli associati sono tenuti a:

- osservare il presente Statuto, i Regolamenti interni e le deliberazioni legalmente assunte dagli organi associativi;
- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione;
- versare la quota associativa annuale di cui al precedente articolo 5;
- contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statuari secondo gli indirizzi degli Organi direttivi.

Art. 8 (Organi dell'Associazione)

Sono Organi dell'Associazione:

l'Assemblea dei soci;
il Consiglio Direttivo;
il Presidente;
il Vice Presidente;
il Collegio dei Revisori (organo facoltativo);
il Collegio dei Probiviri (organo facoltativo).

L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata nel rispetto della massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Tutte le cariche elettive sono gratuite. Ai soci compete solo il rimborso delle spese varie sostenute per conto e nell'interesse dell'Associazione, purché regolarmente documentate.

Art. 9 (Assemblea)

L'Assemblea generale degli associati è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è l'organo sovrano dell'Associazione e all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio Direttivo.

Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati maggiorenni in regola con il versamento della quota associativa dell'anno in corso. Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di tre (3) deleghe.

L'Assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno tre membri del Consiglio Direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi da altro membro del Consiglio Direttivo eletto dai presenti. In caso di assenza di tutti i membri del Consiglio Direttivo, l'Assemblea è presieduta da altro Associato designato dall'assemblea stessa.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto in forma cartacea e/o informatica da recapitarsi almeno 15 giorni prima della data della riunione.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci. In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati, trascorsi almeno 30 minuti dall'orario di convocazione.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza di voti.

L'Assemblea ordinaria:

- nomina i componenti del Consiglio Direttivo;
- approva il bilancio o rendiconto relativamente ad ogni esercizio;
- stabilisce l'entità della quota associativa annuale;
- elegge eventualmente i membri del Collegio dei Revisori e del Collegio dei Probiviri e adotta eventuale azione di revoca di tali Organi;
- si esprime sull'esclusione dei soci dall'associazione;
- si esprime sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati;
- delibera su tutto quanto viene ad essa demandato a norma di Statuto o proposto dal Consiglio Direttivo;
- fissa le linee di indirizzo dell'attività annuale;
- destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, sulla trasformazione, fusione o scissione e sullo scioglimento dell'Associazione.

Per modificare lo statuto occorrono in prima convocazione il voto favorevole della metà più uno degli associati, in seconda convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Qualora nella seconda convocazione non venisse raggiunto il quorum costitutivo, è possibile indire una terza convocazione, a distanza di almeno 15 gg. dalla seconda convocazione, nella quale la deliberazione in merito a modifiche statutarie sarà valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati purché adottata all'unanimità.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

Delle deliberazioni dell'Assemblea deve essere redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, il quale è nominato dall'Assemblea.

Art. 10 (Consiglio direttivo)

Il Consiglio direttivo è formato da un numero dispari di membri non inferiore a tre (3) e non superiore a nove (9), eletti dall'Assemblea dei soci. I membri del Consiglio direttivo rimangono in carica per 2 anni e sono rieleggibili per tre (3) mandati consecutivi.

Possono fare parte del Consiglio esclusivamente gli associati.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti il Consiglio decada dall'incarico, l'Assemblea degli associati provvede alla sostituzione nella seduta immediatamente successiva; oppure il Consiglio direttivo può provvedere alla sua sostituzione, nominando, ove esista e sia disponibile, il primo tra i non eletti il quale, salvo ratifica da parte dell'Assemblea degli associati immediatamente successiva, rimane in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio.

Nel caso in cui oltre la metà dei membri del Consiglio decada, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio. A tal fine i componenti rimasti in carica debbono convocare entro venti (20) giorni l'Assemblea e nel frattempo dovranno astenersi dal compiere atti diversi da quelli urgenti e di mera ordinaria amministrazione.

Il Consiglio direttivo:

- nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente ed un Segretario;
- cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- predispono bilancio o rendiconto;
- delibera sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione degli associati;
- delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
- provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci.

Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi dal membro più anziano di età.

Il Consiglio direttivo è convocato con comunicazione scritta da spedirsi anche per e-mail, almeno otto (8) giorni prima della riunione. In difetto di tale formalità, il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri.

Di regola è convocato ogni tre (3) mesi e ogni qualvolta il Presidente o in sua vece il Vice-presidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne facciano richiesta.

Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Nel caso in cui il Consiglio Direttivo sia composto da solo tre componenti, esso è validamente costituito e delibera quando sono tutti presenti.

I verbali di ogni adunanza del Consiglio direttivo, redatti in forma scritta a cura del Segretario o da chi ha svolto le funzioni da segretario (nel caso non venga nominato preventivamente) e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

Art. 11 (Presidente)

Il Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo, le presiede e coordina l'attività dell'Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

In caso di sua assenza o legittimo temporaneo impedimento le sue funzioni spettano al Vice Presidente. In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e, in casi eccezionali di necessità ed urgenza, ne assume i poteri. In tal caso egli deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

Art. 12 (Collegio dei Revisori)

Il Collegio dei Revisori, se nominato, ha funzioni di controllo amministrativo-finanziario ed è composto da tre (3) membri effettivi, di cui uno con funzioni di Presidente, eletti dall'Assemblea anche fra i non associati.

Il Collegio resta in carica per la durata del Consiglio Direttivo e i suoi membri sono rieleggibili.

Il Collegio dei Revisori controlla l'amministrazione dell'associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigila sul rispetto dello statuto.

Può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo ed alle assemblee, senza diritto di voto, e predispono la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.

L'Assemblea può nominare, anziché un Collegio dei Revisori, un Revisore dei Conti Unico e ad esso si applicano, ove compatibili, le precedenti disposizioni riguardanti il Collegio dei Revisori.

Art. 13 (Collegio dei Probiviri)

Il Collegio dei Probiviri, se nominato, è organo di garanzia statutaria, regolamentare e di giurisdizione interna. Il Collegio dei probiviri è composto da un minimo di tre (3) fino ad un massimo di cinque (5) membri scelti dall'Assemblea degli Associati tra i soci fondatori o anche tra i soci più anziani in termini di adesione all'Associazione e che non ricoprano altre cariche sociali.

Il Collegio dei Probiviri interpreta le norme statutarie e regolamentari di competenza e fornisce pareri agli organismi dirigenti sulla loro corretta applicazione. Emette, ove richiesto, pareri di legittimità su atti, documenti e deliberazioni degli organismi dirigenti, secondo le sue competenze. Dirime, nell'ambito di propria competenza, le controversie insorte tra i soci, tra questi e gli organismi dirigenti, fra organi dirigenti.

I componenti del Collegio dei Probiviri hanno diritto di partecipare alle riunioni degli organismi consiliari su cui hanno giurisdizione.

Il Collegio dei probiviri rimane in carica per due (2) anni e la loro elezione non può coincidere con l'elezione del Consiglio Direttivo.

Art. 14 (Clausola compromissoria)

Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra i soci, oppure tra gli organi e i soci, deve essere devoluta alla procedura di conciliazione che verrà avviata da un amichevole conciliatore, il quale opererà secondo i principi di indipendenza, imparzialità e neutralità, senza formalità di procedura entro 60 giorni dalla nomina.

Il conciliatore, qualora non individuato preventivamente dall'assemblea, è nominato di comune accordo tra le parti contendenti e, in difetto di accordo entro trenta giorni, dal Responsabile dell'Organismo di Conciliazione presso la CCIAA di Bologna.

La determinazione raggiunta con l'ausilio del conciliatore avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti. In caso di mancato accordo, sulla controversia decide in via definitiva l'assemblea a maggioranza dei componenti.

Art. 15 (Scioglimento)

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato un liquidatore scelto anche fra i non associati, che curi anche la liquidazione di tutti i beni mobili e immobili ed estingua le obbligazioni in essere.

L'Assemblea all'atto di scioglimento dell'Associazione, delibererà, sentito l'organismo di controllo preposto di cui all'articolo 3, comma 190 della L. 662/96, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo dell'Associazione.

Tutti i beni residui saranno devoluti ad altre Associazioni che perseguono finalità analoghe oppure a fini di pubblica utilità e comunque a fini di utilità sociale, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 16 (Rinvio)

Per quanto non espressamente contemplato dal presente statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e delle altre leggi vigenti in materia.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola in merito al secondo punto all'Ordine del Giorno, il Presidente dichiara sciolta l'adunanza assembleare, previa redazione, lettura e approvazione del presente verbale, essendo le ore 21.05 .

IL PRESIDENTE

Pecide Steo

IL SEGRETARIO

Dele D h C

AGENZIA DELL'IRPEF - UFFICIO DI COLOGNA 2

Registra: mh/19 3 e 127

pagato € _____

(Euro _____)

[Handwritten signature]